

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE VITA DOWN

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN POLO DI PIAVE TV VIA
CASONI 4

Numero REA: TV - 348742

Codice fiscale: 04422090268

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-05-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" alla Raccolta n. 34512

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita la Società cooperativa denominata "COOPERATIVA SOCIALE VITA DOWN".

La cooperativa ha sede nel Comune di San Polo di Piave, provincia di Treviso.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea con diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività indicato nel successivo articolo 4) finalizzate all'inserimento ed all'integrazione lavorativa e sociale, nonché all'accrescimento dell'autostima e la promozione dell'autonomia personale ed abitativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lettera b) e 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di Enti con finalità solidaristiche attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economi-

che, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.

Inoltre, ed a qualsiasi fine: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto lo svolgimento di attività educative per la promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano nell'oggetto sociale:

- l'organizzazione e la realizzazione di attività tendenti a sviluppare la crescita sociale, culturale ed emozionale della comunità nei confronti delle Diverse Abilità
- l'organizzazione e la realizzazione di attività professionalizzanti per le Diverse Abilità e Diversità nel settore
 - a) della promozione del territorio dei suoi prodotti e delle sue tipicità,
 - b) del turismo sociale,
 - c) del rapporto essere umano-ambiente,
- l'attività ricettizia in genere finalizzata a sensibilizzare, promuovere e favorire il principio di solidarietà e di integrazione nella società delle Diverse abilità e delle situazioni di disagio;

in particolare, per il perseguimento dell'oggetto sociale la Cooperativa può:

1. Svolgere l'attività di coltivazione e gestione di fondi rustici, l'allevamento di animali e l'esercizio di tutte le attività connesse di cui all'art. 2135 C.C.;
2. Svolgere l'attività di valorizzazione del territorio e dell'ambiente rurale, l'attività agroturistica e l'attività di ricezione ed ospitalità in genere;
3. Promuovere e diffondere la conoscenza sulle attività svolte in una fattoria, dell'ambiente rurale, dei prodotti della terra e dell'allevamento;
4. Svolgere l'attività di coltivazione vivaistiche, sementiere, orticole e floricole;

5. Acquistare e da affittare immobili atti ad ospitare le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Solo come attività marginale, ma comunque strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa può altresì assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, Enti e Associazioni specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Le somme raccolte dovranno essere impiegate in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

La Cooperativa potrà consorziarsi ad altre cooperative che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, aderire ad organizzazioni di categoria ad organismi economici, consorzi anche con scopi consortili per il raggiungimento degli scopi sociali; ricevere liberalità per essere impiegate al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III SOCI COOPERATORI E QUOTE

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)

Compatibilmente con le disponibilità organizzative e le possibilità tecniche della cooperativa, il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, e dunque le persone fisiche, ed anche quelle non fisiche se il numero di soci è superiore a otto, appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) *soci prestatori*, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti etico - morali - professionali e mettono a disposizione le proprie capacità per il raggiungimento degli scopi sociali; i soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- 2) *soci volontari*, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.
- 3) *soci fruitori*, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa;
- 4) le persone svantaggiate di cui all'art. 4, primo comma della legge 381/91 che devono costituire il 30% di tutti i lavoratori della Cooperativa compatibilmente con il loro stato soggettivo.

I soci cooperatori non singole persone fisiche (persone giuridiche, Enti ed Associazioni) devono prevedere nei loro Statuti il finanziamento, il sostenimento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Non può essere socio chi svolge attività imprenditoriale identica o affine a quella della cooperativa, salvo diversa determinazione del Consiglio di amministrazione che fondatamente ritenga l'interessato non concorrenziale con gli interessi e gli scopi della cooperativa.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine

di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale, non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, non possono partecipare alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (se nominato), non possono promuovere né partecipare al voto sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, ma sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci restando comunque soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 10 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) il mancato adeguamento dell'apporto del socio agli standard produttivi e qualitativi previsti dalla cooperativa;
- c) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, assumendone di diritto la relativa qualifica. Il passaggio alla categoria di socio ordinario deve essere annotato a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

Qualora si verifichi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Nei rapporti mutualistici i soci, quale che sia la categoria di loro appartenenza, hanno diritto alla parità di trattamento, per uguali apporti quantitativi e qualitativi e per medesime condizioni di instaurazione dei rapporti stessi.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
c) per il socio-prestatore: i requisiti tecnico-professionali posseduti e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa, nonché l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;

d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere;
e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione e arbitrale contenuta negli art. 36 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera di conciliazione e arbitrale. Se trattasi di cooperativa, società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza. Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale esprime parere sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

a) *del capitale sottoscritto, rimborsabile secondo quanto*

previsto ai successivi articoli 12 e 13;

b) dell'eventuale sovrapprezzo, non rimborsabile, calcolato secondo la precedente ultima sua determinazione deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 8 (Quote)

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in quote del valore nominale non inferiore a Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) né superiore a Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

La quota di ciascun socio può essere rapportata alla quantità dei suoi apporti di lavoro e/o delle sue esigenze di servizi, e viene determinata secondo quanto stabilito dal regolamento.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ricorrendo alle clausole compromissorie del presente Statuto.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso non momentaneamente, e per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa ovvero per altri motivi da specificarsi eventualmente nell'apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stes-

sa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ricorrendo alle clausole compromissorie del presente Statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso può avere effetto con la chiusura dell'esercizio in corso o entro l'esercizio successivo, in ragione delle valutazioni fatte dal Consiglio di Amministrazione circa gli impegni ed i programmi precedentemente assunti dalla cooperativa anche con l'adesione del socio receduto; tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso nel libro dei soci.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- 1) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- 2) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- 3) si renda moroso, previa intimazione da parte degli amministratori, nel versamento del valore della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- 4) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro/mutualistico, causi significativi danni materiali o d'immagine alla cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- 5) nell'esecuzione del rapporto mutualistico ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro;
- 6) venga a trovarsi nelle ipotesi previste dagli articoli 2286 e 2288, comma 1, del Codice civile;

7) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa senza l'autorizzazione di questa;

8) non ottemperi alle decisioni compromissorie dell'art. 38 dello Statuto.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione secondo quanto previsto agli articoli 36 e successivi dello statuto, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale comporta anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, e quindi anche dell'eventuale rapporto di lavoro in essere.

Art. 11 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente rivalutata, con le modalità e nella misura del presente articolo e di quello successivo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile nei confronti di ciascuno dei successori.

Art. 12 (Rimborso delle quote)

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle quote.

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio; la liquidazione della partecipazione sociale va ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e per l'ammontare delle somme ancora dovute dal socio.

I soci esclusi per i motivi indicati ai numeri 2, 4, 5 e 8 dell'art. 10, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il pagamento può essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio o entro il maggior termine, comunque non superiore a un esercizio successivo, collegabile agli impegni finanziari e/o ai mutui contratti dalla cooperativa anche con l'adesione del socio stesso.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso della quota, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive ove questo non sia esercitato entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore della quota per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.

La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito verso il socio - dovuto al rimborso della quota, al pagamento della prestazione mutualistica ed al rimborso dei prestiti - il suo credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 14 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

Art. 15 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 250,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere almeno n. 20 azioni.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 16 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal precedente articolo 8.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni.

Art. 17 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore persona giuridica sono attribuiti n. 3 voti nelle assemblee della cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

OBBLIGAZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 19 (Obbligazioni e strumenti di debito)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi dell'art. 2483 e degli artt. 2410 e seg. c.c.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'assemblea speciale delle categorie degli azionisti detentrici di strumenti finanziari privi di diritto di voto, ed al relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Organi)

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'organo di controllo, se nominato.

a) ASSEMBLEA

Art. 21 (Assemblea dei soci)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono essere convocate ovunque, purché in Italia.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita otto giorni prima dell'adunanza o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, e dell'eventuale rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, e avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza, contenenti l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale o almeno un decimo dei soci "cooperatori" o da soci "finanziatori" che abbiano diritto ad almeno un decimo dei voti spettanti alla loro categoria, ovvero laddove ne sia prevista la possibilità di convocazione dal presente statuto o dalla legge.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e la relativa relazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) provvede alla nomina delle cariche sociali e ne determina il numero dei componenti, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al presente statuto;
- c) conferisce l'incarico, sentito il Collegio sindacale, al soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti e provvede alla sua revoca;
- d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività, ove la carica non sia gratuita;
- e) delibera sulla retribuzione annuale dei sindaci effettivi, se nominati, e/o dell'incaricato della revisione legale dei conti;
- f) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio non accolta dal Consiglio di Amministrazione;
- g) delibera sulla azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno;
- i) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste dalla legge;
- j) delibera sull'eventuale adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- k) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- l) delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e autorizza inoltre il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità degli amministratori per atti compiuti, su ogni materia rimessa ad autorizzazione dell'assemblea dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello Statuto;
- b) delibera sulla soppressione o modificazione delle clausole relative ai requisiti di prevalenza di cui all'articolo 2514

c.c., con le maggioranze e modalità previste dalla legge;
c) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
d) su ogni altra materia prevista dalla legge.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima ed è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati, ad eccezione che sulle modificazioni dell'atto costitutivo; sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci per le quali materie è richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Art. 23 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. E' ammesso il voto segreto, previa delibera in tal senso dell'assemblea, per le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina, revoca e sostituzione delle cariche sociali. I soci che lo richiedessero hanno diritto di far risultare dal verbale, in modo palese, l'esito della loro votazione o la loro astensione dal voto.

Art. 24 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Ai soci speciali e ai soci finanziatori si applicano le relative disposizioni pre-

viste dal presente statuto e dall'eventuale regolamento e/o delibera di emissione.

Alle assemblee potranno intervenire, senza diritto di voto, quelle persone che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno invitare.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale d'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

b) AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 26 (Amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione che opera con il metodo collegiale, composto da tre a nove membri, eletti dall'assemblea, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Ai soci sovventori può essere riservata la nomina di un numero fino a un terzo dell'organo amministrativo, come da delibera di emissione, nel rispetto dei limiti di legge.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi. Gli amministratori possono essere rieletti.

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti per l'attività collegiale dei consiglieri. Spetta al Consiglio sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Cooperativa. In assenza di deliberazioni in merito la carica si intende gratuita.

Il Consiglio elegge il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un terzo dei membri, ovvero il Collegio sindacale, se nominato.

La convocazione viene fatta per iscritto (lettera, telegramma, fax o email), almeno 5 giorni prima della adunanza, e, nei casi urgenti, in modo che i consiglieri e i sindaci ef-

effettivi ne siano almeno informati un giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti la proposta s'intende approvata o non approvata conformemente a come ha votato chi presiede la seduta.

In caso di mancanza di uno o più amministratori, i consiglieri rimasti in carica provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art 27 (Deleghe amministrative)

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4 del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ri-storno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società, o le altre materie previste dalla legge.

Art 28 (Competenze del Consiglio d'amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione, se nominato, è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. A tale organo spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo:

1. convocare l'assemblea dei soci;
2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
3. redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi;
4. relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito

stesso, in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 octies codice civile; nella medesima relazione, il Consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

5. compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto, da sottoporre ad approvazione dell'assemblea;

6. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;

7. deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito dagli enti cui la Cooperativa aderisce;

8. deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti;

9. conferire procure, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione;

10. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

11. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, in base a disposizioni di legge o statutarie, siano riservati all'assemblea generale, nonché tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

12. deliberare in ordine alla fusione per incorporazione di una società interamente posseduta ovvero posseduta al 90%, rispettivamente ai sensi degli articoli 2505, comma 2, e 2505-bis, comma 2, del codice civile, fermo restando il limite posto dal comma 3 dell'articolo 2505 codice civile.

Art. 29 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è autorizzato perciò a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Ha altresì la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive o passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione; previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte al Vicepresidente, ad uno o più membri del Consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente, previa espressa delibera dell'organo amministrativo.

Art. 30 (Organo di controllo)

Ove necessario ai sensi di legge, o comunque su delibera dell'assemblea, la cooperativa procede alla nomina dell'Orga-

no di controllo, composto nei termini di legge.

L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti, ai sensi di legge.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 31 (Revisore unico)

In alternativa all'Organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomina per la revisione legale dei conti un revisore o società di revisione, in possesso dei requisiti di legge. L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'Organo di controllo, ove nominato. Il controllo legale dei conti avviene secondo le modalità previste dalla legge.

TITOLO VII

PATRIMONIO - BILANCIO - RISTORNI

Art. 32 (Patrimonio)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci operatori;
- b) dall'eventuale capitale sociale dei soci sovventori confluyente nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui alla lettera a) dell'articolo successivo e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote di cui alla lettera b) del precedente articolo 7;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) dalle riserve indivisibili;
- g) dalle eventuali riserve divisibili in favore dei soci finanziatori.

Le riserve, salve quelle di cui alla lettera g), sono indivisibili e, conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci operatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 33 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-

strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio per la cui approvazione l'Assemblea deve tenersi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera la destinazione degli utili annuali come segue:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi, in misura mai superiore al limite stabilito dalla normativa per le cooperative a mutualità prevalente al fine del riconoscimento del diritto alle agevolazioni;
- e) il rimanente alle riserve indivisibili.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori, se esistenti.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nei limiti previsti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 34 (Ristorni)

In aggiunta a quanto dovuto ai soci durante l'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione che redige il relativo progetto di bilancio, può appostare in loro favore ulteriori somme al conto economico (ristorni), qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente e sottoforma di erogazione diretta oppure come aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da

solì o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) la tipologia del rapporto di lavoro;
- e) la produttività;
- f) la quantità di servizi usufruiti e pagati;
- g) il tempo di permanenza nella cooperativa.

TITOLO VIII

CLAUSOLE COMPROMISSORIE

Art. 35 (Clausola di Conciliazione)

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e qualsiasi tipo di soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione ed alla validità dello Statuto e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni della normativa vigente.

Art. 36 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n. 5/03, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 15.000,00; ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti del Codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati, entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente, o dalla camera arbitrale promossa dalla Confcooperative oppure dal Presidente del Tribunale o dal Presidente della Camera di Commercio nella circoscrizione dei quali cade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto

disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs n. 5/03 le parti di comune accordo possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 37 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita alla conciliazione o agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38 (Nomina liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 39 (Destinazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà destinato nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale eventualmente versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione

potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 41 (Norme applicabili)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.